

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3083

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LABRIOLA, GARGANI, ANGIUS, BARBERA, BARBIERI, FERRARA, FORLEO, PACETTI, STRUMENDO, TORTORELLA, BALESTRACCI, BERTOLI, CARDETTI, CHIRIANO, CIOCCI Carlo Alberto, FRASSON, GEI, MAZZUCONI, RIGGIO, SODDU, VECCHIARELLI, ZAMPIERI, VAIRO, RIZZO, BARGONE, CICONTE, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, RECCHIA, SINATRA e VIOLANTE

(V. Stampato Camera n. 5889)

approvato dalle Commissioni permanenti riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 dicembre 1991

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e dell'Avvocatura dello Stato

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 265, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, è esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti.

2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianità prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

4. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma dello stesso articolo 4. Tale servizio e

anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

5. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, è determinato con esclusivo riferimento alle anzianità minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianità di servizio.

7. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 5, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.»